

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4502 del 28/08/2017
Oggetto	Regolamento Regionale n.1/2016 - Soc. Agr. Bagioni Giovanni - Comunicazione per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n. 19277 mod 20 - DINIEGO.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4706 del 28/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Regolamento Regionale n.1/2016 - Soc. Agr. Bagioni Giovanni - Comunicazione per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n. 19277 mod 20 - DINIEGO .**

**IL DIRIGENTE**

Vista la seguente proposta del Responsabile di Procedimento:

“Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in campo ambientale” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n.4 del 06.03.2007 recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale Modifiche a leggi regionali” che attribuisce alle Province le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”, con la quale, dal 01/01/2016, sono state trasferite ad Arpae le funzioni amministrative connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Visto il Regolamento Regionale n.1 del 4 Gennaio 2016 recante disposizioni per l'Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da Aziende Agricole e piccole aziende agro-alimentari;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che con nota protocollo PGFC n. 11006 del 20/07/2017 la ditta Bagioni Giovanni ha:

1. trasmesso la Comunicazione per utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato n. 19071 di mod 19 per l'aggiornamento del QUADRO 10 mediante l'inserimento di alcuni terreni siti in Comune di Cesena (foglio 112) e riconducibili alle seguenti particelle:41-52-127-130-580-583-584-586-37-38-137-138-140-542-557-558-559-560-848-850-852-854;
2. chiesto l'autorizzazione anticipata, rispetto alla tempistica prevista dal Regolamento Regionale n.1/2016, all'utilizzazione agronomica sui terreni sopra descritti;

Precisato che questa SAC, a seguito della verifica documentale sulla Comunicazione suddetta, ha rilevato alcune incongruenze fra quanto dichiarato dalla ditta nella domanda di esame anticipato della Comunicazione agronomica e i dati inseriti nella stessa Comunicazione Agronomica con particolare riferimento al QUADRO 10 Terreni;

Per quanto sopra specificato, con lettera del 24/07/2017, PGFC 2017/11131, questa SAC ha chiesto alcuni chiarimenti alla Società Agricola Bagioni Giovanni in merito alle particelle comunicate;

Dato atto che la Società Agricola Bagioni Giovanni con comunicazione del 26/07/2017, PGFC/11288 ha trasmesso la seguente documentazione:

- nuova comunicazione di spandimento n. 19277 mod 20;
- planimetria catastale delle particelle oggetto di richiesta;
- porzione della Carta Tecnica Regionale degli appezzamenti oggetto di richiesta;

Dato Atto che questa SAC ha effettuato nuovamente un controllo documentale sulla Comunicazione agronomica n. 19277 di mod. 20 nonché ha effettuato gli opportuni controlli

cartografici sulle particelle oggetto di richiesta di spandimento anticipato sopra elencate, dai quali è emerso che le stesse particelle sono ubicate in area urbanizzata del Comune di Cesena e in tale area, ai sensi dell'art 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, è determinato il divieto di spandimento sia per i liquami, sia per i letami;

Considerato pertanto che su tali particelle non è consentito a codesta Soc. Agricola effettuare l'attività di utilizzazione agronomica sulle particelle suddette;

Per quanto sopra esposto, questa SAC, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi, con lettera PGFC/11363 del 27/07/2017 ha trasmesso un preavviso di diniego comunicando alla Soc. Agr. Bagioni Giovanni i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di spandimento anticipato sulla base della Comunicazione agronomica n. 19277 di mod 20 e al contempo ha comunicato le tempistiche per la presentazione delle osservazioni in merito;

Considerato che nel termine dei 10 giorni di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 e smi non sono pervenute osservazioni da parte della Soc. Agr. Bagioni Giovanni ;

Tenuto conto che in assenza di osservazioni richieste ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 214/90, permangono i motivi ostativi sopra riportati all'accoglimento dell'istanza;

Ritenuto pertanto necessario, visti gli esiti dell'esame documentale e cartografico effettuato sulla Comunicazione Agronomica n.19277 e per le motivazioni sopra esposte, diniegare l'accoglimento della richiesta di spandimento anticipato presentata dalla Soc. Agr. Bagioni Giovanni in data 26/07/2017 (PGFC/2017/11288) e conseguentemente vietare lo spandimento agronomico nelle particelle indicate nella medesima richiesta;

Dato atto che nei confronti del sottoscritto Roberto Cimatti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di diniego di che trattasi nei confronti della Soc. Agr. Bagioni Giovanni;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 "";

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

## DETERMINA

1. di **diniegare** l'accoglimento della richiesta di spandimento anticipato presentata dalla Società Agricola Bagioni Giovanni in data 26/07/2017 sulla base della Comunicazione di Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di Allevamento n. 19277 di mod 20, acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/11288 ;
2. di **vietare** alla Società Agricola Bagioni Giovanni l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento prodotti, sui terreni siti al Foglio 112 del Comune di Cesena, Particelle 41-52-127-130-580-583-584-586-37-38-137-138-140-542-557-558-559-560-848-850-852-854, poiché le stesse sono ubicate in area urbanizzata del Comune di Cesena e in tale area, ai sensi dell'art 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP, è determinato il divieto di spandimento sia per i liquami, sia per i letami;
3. di **disporre** che la Società Agricola Bagioni Giovanni provveda ad aggiornare la Comunicazione agronomica come previsto dal Regolamento Regionale n.1/2016, togliendo le particelle sopra riportate ed oggetto di divieto;
4. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in relazione al presente atto;

**Precisa altresì che:**

5. sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;
6. che avverso al presente provvedimento di diniego e divieto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. del'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

**Il Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni  
e Concessioni di Forlì-Cesena**

(Arch. Roberto Cimatti)

documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**